



Prot. n. 0060067
del 27/03/2007

OGGETTO: richiesta di parere su impianti di distribuzione di carburanti

Il Comune chiede il parere del Servizio in ordine ad un impianto per la distribuzione di carburanti, in funzione e che gode di autorizzazione in base ad ordinanza sindacale ai sensi della legge regionale n. 15/02 per ulteriori cinque anni, può condizionare o meno, ai fini della misura delle distanze tra impianti previste dall'articolo 12 del regolamento Regionale n. 5/04, la richiesta di costruire un nuovo impianto che si intende realizzare in sua sostituzione.

Il Comune allega la copia dell'ordinanza del Sindaco in data 15.6.2006 e copia della delibera del C.C. n. 98 del 6.7.06 che delimita il centro abitato.

Ciò premesso, in risposta alla domanda del Comune, premesso che il parere si intende reso in termini generali e di interpretazione di norme attinenti la materia per quanto concerne gli aspetti urbanistici ed edilizi che il Comune potrà applicare al caso concreto, si espone:

Dall'ordinanza del Sindaco (vedi allegato) si deduce che l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dei due impianti di distribuzione di carburanti cui si riferisce è data per un periodo di cinque anni ed in deroga a precedenti disposizioni del responsabile del V Settore.

In termini urbanistici ed edili, per effetto dell'atto del Sindaco, questi impianti sono stati resi a tutti gli effetti alla stregua di opere in precario o provvisorie.

L'ordine del Sindaco definisce anche il tempo della provvisorietà, che è un requisito essenziale allo scopo della definizione del termine.

In materia edilizia vige il principio della tipicità degli atti amministrativi, in virtù del quale il potere attribuito al sindaco in ordine alle istanze di edificazione dei privati può estrinsecarsi solo nei modi e nelle forme espressamente contemplate dall'ordinamento.

Nel caso posto dal Comune si è in presenza di un impianto e delle relative opere edilizie rese provvisorie che si suppone possano condizionare, in tema di distanze tra impianti date dalla legge regionale, l'autorizzazione di un nuovo impianto, in sostituzione di quello reso provvisorio dal Sindaco.

Questo non è possibile per manifesta contraddizione in termini in quanto ciò che è provvisorio non può condizionare in alcun modo un progetto per la costruzione di un impianto e relative opere edilizie che rispetti le norme in materia urbanistica, edilizia e sugli impianti per la distribuzione di carburanti.

In termini concreti l'impianto provvisorio proprio non esiste ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi per la misurazione delle distanze tra fabbricati, impianti od altro.